



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 6 giugno 2018

Alle Aziende TPL

Informativa n. 014/18

L o r o S e d i

OGGETTO: Corte Cost., sentenza n. 78 del 19.04.2018: dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, c. 615, L. 232/2016, nella parte in cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento decisionale delle Regioni, in relazione all'approvazione con decreto del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile ed all'emanazione del relativo decreto.

Si rende noto che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 78/2018 (v. allegato), in materia di coinvolgimento decisionale delle Regioni, con riferimento all'approvazione, con decreto, del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile.

Con ricorso notificato il 16 febbraio 2017 (e depositato il successivo 23 febbraio), la Regione Veneto ha promosso - tra l'altro - una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), in riferimento all'art. 117, 4 co., della Costituzione e al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost..

Si rammenta che il cit. comma 615 prevede che *“Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato entro il 30 giugno 2017 il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile (...)”*. Ebbene, a parere della Regione, la predetta disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima dal momento che, sebbene finalizzata *“al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, non prevede alcuna forma di concertazione delle Regioni né in relazione alla approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, né all'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui sono disciplinati gli interventi di cui al comma 613, ultimo periodo”*.

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



A parere del Presidente del Consiglio dei Ministri, invece, le previsioni del censurato comma 615 *“integrano misure speciali di competenza statale considerato che il legislatore statale ha costantemente garantito il proprio contributo al finanziamento del trasporto pubblico locale, essendo imprescindibile la finalità di assicurare i livelli di omogeneità nella fruizione del servizio sull’intero territorio nazionale, anche mediante l’istituzione di fondi a destinazione vincolata (cfr. sentenza n. 273/2013)”*.

La Consulta, nell’esaminare la questione, ha innanzitutto precisato che il TPL rientra nell’ambito delle competenze residuali delle Regioni (art. 117, 4° co., Cost.); tuttavia, *“vista la perdurante incompleta attuazione dell’art. 119 Cost. in ordine al sistema di finanziamento regionale e, dall’altro, il particolare contesto di crisi economica e la presenza di necessità sociali”*, devono considerarsi ammissibili interventi statali di finanziamento del settore in quanto, sebbene non riconducibili alle previsioni del cit. art. 119, 4 co., della Costituzione, *“sono volti ad assicurare un livello uniforme di godimento di diritti tutelati dalla Costituzione stessa”*.

La stessa Corte ha, peraltro, ribadito che, inerendo gli interventi statali di finanziamento del TPL ad un settore di competenza regionale residuale, *“il principio di leale collaborazione richiede il coinvolgimento decisionale del sistema regionale nella definizione di aspetti aventi diretta incidenza sulla sua sfera d’interesse, quali il riparto delle risorse e la determinazione dei relativi criteri (cfr. sent. n. 273/2013)”*.

Orbene, nel caso che qui viene in rilievo, il DPCM, previsto dal ridetto comma 615, riguarda l’approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, alla cui realizzazione è espressamente finalizzato il rilevante intervento di finanziamento per il rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale; il Piano, inoltre, non solo costituisce *“strumento di natura strategica e carattere programmatico”*, ma contiene, altresì, fondamentali indicazioni concretamente operative per lo sviluppo del sistema del TPL, funzionali a realizzare la mobilità sostenibile, poiché include la ripartizione e l’assegnazione alle diverse finalità delle risorse finanziarie incrementali del Fondo di cui all’art. 1, co. 866, della L. 208/2015.

Sulla scorta delle predette considerazioni, emergono profili di competenza sia dello Stato, quale la materia ambientale, sia delle Regioni, quale è il trasporto pubblico locale, la cui compresenza conduce a ravvisare l’esigenza che nella definizione stessa del Piano sia prevista la collaborazione delle Regioni. *“Pur se è evidente che nella predisposizione del Piano l’esecutivo non potrà non confrontarsi con il sistema delle Regioni, l’assenza nel dettato normativo di una esplicita previsione sulla necessità di un coinvolgimento decisionale di tale sistema costituisce sicuramente un vulnus al principio di leale collaborazione”*. Le considerazioni svolte non possono non riflettersi anche sul decreto interministeriale di cui all’art. 1, comma 615, secondo



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

periodo, della legge n. 232 del 2016, data la sua stretta connessione funzionale al Piano.

Per questi motivi, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 615, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento decisionale delle Regioni, in relazione all'approvazione (con DPCM) del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile e all'emanazione dell'ivi previsto decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.